

LA GIUNTA COMUNALE

Visti il ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt.633 e 642 comma 2 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Ravenna da OMISSIS ed il pedissequo Decreto Ingiuntivo emesso il 21.12.2007 e depositato il 22.12.2007, notificati al Comune di Cattolica in data 21/23.01.2008 (reg. n.1655);

Considerato che il Decreto Ingiuntivo dispone il pagamento immediatamente dopo la notifica del provvedimento giudiziale, essendo stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.642, comma 2, c.p.c.;

Vista la nota prot. n.2725 del 2/02/2008 a firma del Dirigente del Settore Finanziario e Contratti;

Visti gli artt.633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (procedimento di ingiunzione);

Ritenuto necessario ed opportuno proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con sospensione della provvisoria esecuzione facendo valere le ragioni indicate nella Nota sindacale prot. n.8842 del 11.01.2005, confermata con successiva Nota sindacale prot. n.9957 del 22.06.2007), e richiedendo giudizialmente di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia della fidejussione, o di annullare la stessa, con ogni consequenziale effetto;

Ritenuto, altresì, necessario ed opportuno esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale per il caso in cui venga respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n.8 del 17.01.2008 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

Con voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso e depositato dal Presidente del Tribunale di Ravenna emesso il 21.12.2007 e depositato il 22.12.2007, notificato al Comune di Cattolica in data 21/23.01.2008 (reg. n.1655), per le ragioni ed al fine indicati in narrativa, proponendo altresì istanza per la sospensione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.649 c.p.c.

2) di esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale per il caso in cui venga respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo;

3) di incaricare l'Avv. Berti, responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35626/ASD-DEL Delibera G.C. n. 15 del 06.02.2008 pag.
